



Comune di **Ravenna**

Area Servizi ai Cittadini, alle Imprese e Sport
Servizio Decentramento

Elezioni
Consigli Territoriali di Ravenna
Domenica 13 dicembre 2026
Si vota dalle 8.00 alle 18.00

Partecipa. Il tuo territorio conta

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE



Comune di Ravenna

Area Servizi ai Cittadini, alle Imprese e Sport
Servizio Decentramento

Le disposizioni per lo svolgimento dell'elezione dei Consigli Territoriali sono contenute nel REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 131/2021 del 3/8/2021 P.G. 159508/2021 e ss.mm.ii.

Il testo integrale del regolamento è consultabile alla pagina del sito del Comune all'indirizzo:

<https://comune.ravenna.it/amministrazione/documenti-e-dati/atto-normativo/regolamento-per-listituzione-ed-il-funzionamento-dei-consigli-territoriali/>

Ai fini della presentazione delle liste dei candidati, si riportano di seguito le principali norme regolamentari, integrate da alcune utili precisazioni.

Art. 4 - Composizione, elezione e durata in carica

1. Il Consiglio Territoriale si compone di un numero di 13, 17, 19 consiglieri in base alla popolazione residente, secondo le fasce di seguito riportate, rimane in carica per un periodo di 5 (cinque) anni, corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

AREA TERRITORIALE	residenti al 31/12/2025	fascia	numero Consiglieri	numero sottoscrittori liste
S.ALBERTO	4.950	popolazione fino a 15.000 abitanti	13	non meno di 20 e non più di 50 elettori del Consiglio Territoriale
MEZZANO	7.346			
PIANGIPANE	6.368			
RONCALCECI	3.730			
S.P. VINCOLI	10.528			
CASTIGLIONE	8.437			
DARSENÀ	20.661	popolazione fino a 30.000 abitanti	15	non meno di 40 e non più di 75 elettori del Consiglio Territoriale
DEL MARE	17.337			
CENTRO URBANO	37.733	popolazione superiore a 30.000 abitanti	19	non meno di 60 e non più di 100 elettori del Consiglio Territoriale
RAVENNA SUD	39.747			

Art. 5 - Elettori ed eleggibili

1. Sono elettori del Consiglio Territoriale i residenti nell'Area territoriale di pertinenza, italiani e stranieri, che hanno compiuto 16 (sedici) anni e che risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune il 15^a giorno antecedente la data del voto (**28 novembre 2026**).

2. Sono eleggibili al Consiglio Territoriale i seguenti soggetti, purché abbiano compiuto 16 (sedici) anni alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali del Consiglio Territoriale (**29 ottobre 2026**):

a) residenti, italiani e stranieri, che risultano iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Ravenna nell'Area territoriale interessata;



Comune di Ravenna

Area Servizi ai Cittadini, alle Imprese e Sport
Servizio Decentramento

b) i non residenti che, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, dichiarino l'esercizio della propria attività prevalente di lavoro o studio nel Comune di Ravenna nell'Area territoriale di pertinenza o che abbiano risieduto nella medesima per almeno cinque anni.

Art. 7 - Incandidabilità e incompatibilità

1. Sono incandidabili e incompatibili il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali in carica nonché i dipendenti ed i dirigenti, anche a termine, del Comune di Ravenna.
2. E' altresì incandidabile ed incompatibile chi riveste cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione o coordinamento nel territorio del Comune di Ravenna.
3. Non possono candidarsi all'elezione del Consiglio Territoriale coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste per i Consigli Comunali ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Liste candidati

1. Le candidature per l'elezione dei Consigli Territoriali devono essere raggruppate in una o più liste. Le liste non devono avere un numero di candidati inferiore a 5 nei Consigli Territoriali con 13 rappresentanti e non inferiore a 7 nei restanti Consigli Territoriali.

Le liste devono rispettare la parità di genere. **(in analogia alle elezioni del Consiglio Comunale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore per il genere meno rappresentato);**

2. E' ammessa la candidatura esclusivamente per un Consiglio Territoriale.

Art. 11 - Presentazione liste e allegati

1. Le liste devono essere presentate da un rappresentante indicato dai sottoscrittori della lista.

2. Le liste di candidati vanno presentate dai soggetti indicati al comma 1, a pena di decadenza, presso il servizio preposto **(Servizio Decentramento)** dalle ore 9,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 25° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni. **(presentazione liste dal 13 al 18 novembre 2026).**

3. Con la lista si devono anche presentare:

- i nominativi dei delegati di lista in numero massimo di 2 con indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei medesimi;

- la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n.53, con la quale il candidato accetta la candidatura per la lista, dichiara di non essere candidato per altre liste, di non aver accettato la candidatura per la stessa lista in altro Consiglio Territoriale e di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento;

- la denominazione di lista;

- il modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche figurato ed a colori. Tale contrassegno va presentato, anche su supporto informatico, in due misure diverse:

- circoscritto da un cerchio del diametro di circa 10 cm per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati;
- circoscritto da un cerchio del diametro di circa 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione.

4. Se le liste utilizzano denominazione o simbolo di un gruppo politico presente in Parlamento o nel Consiglio regionale o comunale, devono essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario provinciale o comunale del gruppo politico, attestante che le medesime sono presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso e che l'utilizzo della denominazione o del simbolo risultano debitamente autorizzati.



Comune di **Ravenna**

Area Servizi ai Cittadini, alle Imprese e Sport
Servizio Decentramento

5. Il Responsabile del Procedimento:

- rilascia ricevuta contenente gli atti presentati, il giorno e l'ora della presentazione;
- acquisisce d'ufficio la visura anagrafica di iscrizione nell'anagrafe comunale dei candidati, dei delegati di lista e degli eventuali sottoscrittori;
- rimette tutta la documentazione alla Commissione tecnica tenuta all'esame delle liste di cui all'art.16.

Art. 12 – Modalità per la raccolta e per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori

1. Le liste di candidati, devono essere presentate in almeno 6 aree territoriali.

2. I rappresentanti di ciascuna lista devono presentare la stessa sottoscritta da:

- non meno di 20 e da non più di 50 elettori del Consiglio Territoriale, per le aree territoriali con popolazione fino a 15.000 abitanti; (**Sant'Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli e Castiglione**)
- non meno di 40 e da non più di 75 elettori del Consiglio Territoriale, per le aree territoriali con popolazione fino a 30.000 abitanti; (**Darsena e Del Mare**)
- non meno di 60 e da non più di 100 elettori del Consiglio Territoriale, per le aree territoriali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. (**Centro Urbano, Ravenna Sud**)

La popolazione delle Aree territoriali è determinata in base ai risultati statistici al 31 dicembre dell'anno precedente, elaborati dall'ufficio Studi e Statistica comunale con i dati raccolti dalla banca dati dell'Anagrafe.

I sottoscrittori devono essere cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto 16 anni e che risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune nell'area di competenza del Consiglio Territoriale alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (**29 ottobre 2026**).

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

4. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dal Responsabile del procedimento elettorale, recanti il contrassegno della lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di tutti i candidati, il cognome, nome, luogo, data di nascita ed estremi del documento di identificazione dei sottoscrittori stessi, nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei due delegati, che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la Commissione Tecnica, di cui all'art. 16 del presente regolamento, e di apportare modifiche alla lista dei candidati qualora richieste da detta Commissione Tecnica.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità e da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione avanti al pubblico ufficiale con le modalità di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Sono nulle le sottoscrizioni anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

INFO:

Ufficio di Staff Servizio Decentramento – via d'Azeglio n. 2, Ravenna:

- **Cristina Tarlazzi** – Tel. 0544/482528 – e-mail: ctarlazzi@comune.ra.it

- **Marco Beghini** – Tel. 0544/482530 – e-mail: marcobeghini@comune.ra.it

Responsabile U.O. Decentramento - via d'Azeglio n. 2, Ravenna:

– Francesco Di Scianni - Tel. 0544/482558 – e-mail: francescodiscianni@comune.ra.it

Responsabile Ufficio Elettorale - Viale E. Berlinguer n.30, Ravenna

– Alessandra Baldrati - Tel. 0544/482270 – e-mail: abaldrati@comune.ra.it